



ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE

n. 10 del 19 marzo 2020

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

in qualità di “Autorità sanitaria locale”

Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 in particolare l’art. 3, comma 2, che dispone: “nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020, recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27/2/2020, n. 3 dell’8 marzo 2020 e n. 7 del 14/3/2020;

Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia;

Ritenuto, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, di dover:

- sospendere temporaneamente le attività di commercio su aree pubbliche da parte degli itineranti, dei venditori ambulanti, dei venditori porta a porta e tentata vendita, non residenti nel Comune di Platania;
- disciplinare le passeggiate e gli spostamenti all’interno del territorio comunale;

Considerato, inoltre, che gli appelli a rimanere nelle proprie abitazioni vengono disattesi da molti cittadini;

Ravvisata, pertanto, l’estrema necessità ed urgenza, in qualità di “Autorità sanitaria locale”, di provvedere ad adottare ulteriori misure tese ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, quindi, prevenire e contenere il rischio di contagio;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati e rappresentati e fermo restando la piena applicazione di quanto fissato nei DPCM e ordinanze regionali sopra richiamate;

ORDINA

1)- La sospensione, fino a nuove disposizioni, di ogni attività di commercio su aree pubbliche del Comune di Platania, da parte degli itineranti, dei venditori ambulanti, dei venditori porta a porta e tentata vendita, non residenti nel Comune di Platania.

Per quelli residenti è fatto obbligo, comunque, di rispettare le norme previste che riguardano le distanze interpersonali, gli assembramenti e quelle igienico-sanitarie.

Con riferimento alle sole attività di tentata vendita e di prevendita, sono consentiti esclusivamente i servizi a favore delle attività commerciali.

2)- E' vietato circolare a piedi in due o più persone, fatta eccezione per i casi in cui si renda necessaria la presenza di un accompagnatore, ribadendo che i casi per i quali è consentito spostarsi dalle proprie abitazioni sono, solo ed esclusivamente, quelli per lavoro o per necessità vitali.

3)- E' vietato il passeggio e la corsa podistica e qualsiasi attività fisica all'aperto, anche in bicicletta, sull'intero territorio comunale.

Sono ammesse le passeggiate, solo singolarmente e non a coppia o gruppi, prescritte dalle autorità sanitarie o dal medico di medicina generale in presenza di particolari patologie, condizione questa che dovrà comunque essere comprovata mediante adeguata documentazione medica da esibire al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine.

Sono ammesse le passeggiate con animali domestici, esclusivamente nel raggio di 100 ml. dalla propria abitazione.

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine l'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'articolo 650 del c.p.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Platania, nella sez. "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine da affiggere nei luoghi pubblici.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, a mezzo PEC, a S.E. il Prefetto di Catanzaro ed alla Stazione Carabinieri di Platania.

Si richiama e si ribadisce l'obbligo di osservanza di quanto contenuto nelle precedenti ordinanze n° 7 dell' 8/3/2020 e n° 8 del 14/3/2020 e n° 9 del 16/03/2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Platania, 19 marzo 2020
Prot. n. 1561



IL SINDACO
Michele RIZZO
Michele Rizzo